



Azienda Speciale Multiservizi - V.le Buridani n. 56 - 10078 Venaria Reale (TO)  
Capitolato Speciale d'oneri per l'affidamento in concessione dei servizi per la gestione della struttura denominata "Teatro della Concordia"

Allegato 2)

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI PER LA GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE "TEATRO DELLA CONCORDIA"  
CIG: 5091660ABE

#### Art. A 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento ha per oggetto la gestione dei servizi di cui all'oggetto inerenti le stagioni teatrali 2013/2014 - 2014/2015 - 2015/2016.

Nella gestione e organizzazione del servizio il gestore dovrà rispettare pienamente quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia vigente.

Al concessionario sarà consegnato il Teatro denominato "Teatro della Concordia", per l'intera durata dell'affidamento. Esso assumerà tutte le responsabilità civili e penali della conduzione dell'immobile e delle attività/servizi ad esso connessi, rendendo indenne l'A.S.M. da qualsiasi responsabilità non direttamente riconducibile ad esso.

L'attività del concessionario si esplicherà pertanto in:

- a) programmazione e realizzazione Stagione teatrale
- b) servizio di biglietteria e tutti i servizi tecnici (palco, palcoscenico, servizi di sala, guardaroba, ed ogni altra figura tecnica che si rendesse necessaria per legge) necessari per il corretto svolgimento dello spettacolo, nonché la richiesta e pagamento del servizio di vigilanza antincendio e presenza in servizio delle squadre di pronto soccorso se ed in quanto previste;
- c) gestione del bar interno annesso al Teatro della Concordia nelle giornate di attività dello stesso; per tale gestione dovrà essere richiesta autorizzazione al Comune per la somministrazione di alimenti e bevande nonché la DIA per il settore alimentare. La fornitura delle derrate alimentare e del materiale connesso al servizio del punto bar saranno a carico del concessionario.

Il gestore dovrà, inoltre, farsi carico di tutti gli oneri relativi alla gestione dell'intero immobile indicato nella relativa planimetria, tra i quali le utenze (nessuna esclusa), le assicurazioni, la sicurezza e la manutenzione ordinaria dell'immobile e degli arredi, impianti, nonché di tutte le attrezzature, ivi esistenti, i quali, al termine del contratto, dovranno essere consegnati in ottime condizioni di funzionalità. Il gestore dovrà farsi inoltre carico del presidio, della custodia e del coordinamento complessivo della struttura per l'intera durata della concessione.

L'A.S.M. si riserva la possibilità di disporre di detto immobile per 20 giornate [160 ore = 8 ore x 20 giornate] all'anno per attività istituzionali, turistico-culturali. Il referente per la concessione gratuita del Teatro della Concordia e per l'attuazione del progetto artistico presentato dalla ditta in sede di gara è l'Assessorato alla Cultura della Città di Venaria Reale.

#### Art. A 2 - DURATA

La concessione avrà durata di tre anni e precisamente dal 01/09/2013 al 31/08/2016, eventualmente ripetibile per pari durata ai sensi dell'articolo 57 del D.lgs n. 163/2006

#### Art. A 3 - MODALITA' DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DE QUO

##### 4.1 Programmazione/ organizzazione/realizzazione stagioni e spettacoli

Il gestore ha piena libertà nel scegliere la programmazione delle attività.

##### 4.2 Personale



Tutto il personale del gestore deve rispettare le norme di legge ed i regolamenti, inerenti il servizio affidato nel quale sono impiegate, con particolare riferimento alle norme fissate dal presente capitolato, alle disposizioni concordate dall'A.S.M. con il referente dell'impresa per la gestione. Il personale deve mantenere un comportamento irreprensibile, agire con la massima professionalità, con diligenza, perizia, prudenza e rispettare la dignità dell'utenza ed il segreto d'ufficio. Tutto il personale dovrà essere maggiorenne e qualificato.

L'impresa aggiudicataria si obbliga, altresì, ad applicare tutte le clausole relative all'osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti previsti dalla Legge 19.03.90 n.55.

#### 4.3 Pulizie e riordino dei locali

Dovranno essere garantite le pulizie dei locali, degli arredi, delle attrezzature e la manutenzione ordinaria delle pertinenze dell'immobile. Dette pulizie potranno essere svolte dal gestore avvalendosi, se ritenuto opportuno, anche di ditte esterne qualificate.

#### 4.4 Arredi - impianti- strumentazioni

Il concessionario si impegna a mantenere gli arredi, gli impianti e le strumentazioni di proprietà dell'A.S.M. costantemente in buono stato e ad assicurare in ogni momento un utilizzo corretto degli stessi, rispondendo per danni.

#### 4.5 Strumentazioni e Materiali

Il concessionario dovrà dotarsi di strumentazioni e materiali adeguati per sostenere il progetto redatto in sede di offerta e sufficienti per qualità e quantità, attinenti alle varie tipologie di servizio di cui alla presente gara ed a norma di legge; conseguentemente, il gestore solleva l'A.S.M. da qualsivoglia onere o responsabilità inerente a tale ambito. I medesimi dovranno essere rinnovati quando necessario, mantenuti in buono stato e puliti.

### **Art. A 4 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL GESTORE**

Il gestore dovrà assumersi tutti gli obblighi discendenti dalla gestione del servizio, in attuazione del progetto presentato in sede di gara uniformandosi a tutte le disposizioni di legge concernenti il servizio in oggetto.

Il gestore si obbliga:

- a realizzare la gestione secondo quanto descritto nella proposta progettuale in sede di gara. Eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie e comunque per cause non imputabili al concessionario, dovranno essere autorizzate dall'A.S.M.
- ad assumere l'onere retributivo e contributivo previdenziale ed assistenziale degli operatori impiegati nella gestione dei servizi secondo i parametri stabiliti dal CCNL di riferimento, coerente con la tipologia dei servizi gestiti, nel rispetto delle normative e degli accordi vigenti in materia;
- a prendere in carico, per la durata della concessione, il personale operante presso il teatro ed individuato in n. X unità, come da elenco allegato presentato in sede di gara.
- ad avere e mantenere un referente dell'impresa, Responsabile per la presente concessione, sempre reperibile, incaricato di tenere i rapporti con l'A.S.M. per l'esecuzione dello stesso, il cui nominativo dovrà essere comunicato all'A.S.M. prima dell'avvio del servizio;
- a sottostare a tutte le verifiche disposte allo scopo di controllare la corretta esecuzione del servizio e l'adempimento degli obblighi assunti con la concessione;
- a farsi carico delle assicurazioni, delle spese relative alla sicurezza, alle pulizie ordinarie, alla manutenzione ordinaria dell'immobile - comprensivo delle sue pertinenze- degli arredi, degli impianti e delle strumentazioni, utilizzati per il servizio nonché al pagamento di tutte le utenze, come precisato nel presente capitolato e dei diritti SIAE, ove previsti. Dovrà inoltre adempiere a tutti gli altri oneri assunti in sede di gara.



Azienda Speciale Multiservizi - V.le Buridani n. 56 - 10078 Venaria Reale (TO)  
Capitolato Speciale d'oneri per l'affidamento in concessione dei servizi per la gestione della struttura denominata "Teatro della Concordia"

- a mettere a disposizione dell'A.S.M. , gratuitamente, il Teatro della Concordia, per un minimo di venti (20) giorni [8hx20gg=160H], da concordarsi preventivamente con l'ente stesso. Il referente per la concessione gratuita del Teatro della Concordia e per l'attuazione del progetto artistico presentato dalla ditta in sede di gara è l'Assessorato alla Cultura della Città di Venaria Reale.

Parallelamente, si segnala che le entrate storiche da affitto del Teatro si attestano sui 100.000/130.000 euro all'anno.

Il gestore sarà l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al servizio in argomento e dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti.

Il gestore dovrà inoltre rispettare le norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza), tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci e, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lui dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

Il gestore sarà responsabile dei danni derivanti dalla prestazione del servizio o comunque dei danni derivanti da fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze, che venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia dell'A.S.M. che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'A.S.M., che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere. L'A.S.M. sarà così esentato da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

Il gestore risponderà di ogni danno che possa derivare dalla carente manutenzione ordinaria del Teatro e dei beni in esso presenti. Il gestore risponderà interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi potranno derivare.

Il gestore dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo di durata del contratto.

Per tutta la durata del contratto, ogni prescrizione relativa alla sicurezza contro gli incendi (con particolare riferimento alle disposizioni fissate dal Decreto del Ministero degli Interni del 10/03/98) rimarrà a carico del gestore.

Al termine del contratto dovrà riconsegnare all'A.S.M. l'immobile, e quanto in esso contenuto, nelle medesime condizioni, risultanti dal verbale di consegna iniziale, salvi l'ordinario deterioramento derivante dall'uso e le addizioni effettuate durante il periodo di gestione contrattuale, che rimarranno in proprietà dell'A.S.M..

Il gestore, con effetti dalla data di decorrenza della convenzione-contratto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata della concessione, suoi rinnovi e proroghe, un'adeguata copertura assicurativa per la copertura di danni al Teatro e dei beni in esso presenti , completa di danni a terzi per un valore non inferiore ad €. 2.000.000,00, che coprirà anche i danni derivanti dalle singole attività, valida per tutta la durata del contratto. Il capitale assicurato dovrà essere rimodulato secondo i parametri che nel corso del periodo di gestione la normativa dovesse rendere obbligatori.

In caso di concessione a terzi dell'uso e/o conduzione di spazi e/o attrezzature, anche solo temporaneamente, il gestore si impegna a richiedere a tali terzi di provvedere alla stipula di copertura RCT avente requisiti analoghi a quelli di cui sopra.



Azienda Speciale Multiservizi - V.le Buridani n. 56 - 10078 Venaria Reale (TO)  
Capitolato Speciale d'oneri per l'affidamento in concessione dei servizi per la gestione della struttura denominata "Teatro della Concordia"

L'A.S.M. sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dal gestore.

Copia delle polizze richieste e delle eventuali, successive variazioni o appendici, dovrà essere trasmessa all'A.S.M., prima dell'inizio del contratto.

#### Art. A 5 - RUOLO DELL'A.S.M.

L'A.S.M. mantiene:

- la funzioni di indirizzo, la supervisione, con particolare riferimento alla verifica della rispondenza dei servizi attuati dal gestore con quanto previsto nel progetto presentato in sede di gara;
- il controllo sulla gestione con particolare riferimento al rispetto delle clausole contrattuali e degli standard qualitativi.

#### Art. A 6 - UTILIZZO DELL'IMMOBILE E DEGLI ARREDI E ATTREZZATURE DI PROPRIETA' DELL'A.S.M.

L'A.S.M., per tutta la durata del contratto, cede in concessione onerosa, l'immobile denominato "Teatro della Concordia", dotato degli impianti fissi, delle attrezzature e degli arredi, nello stato in cui si trovano.

La struttura verrà consegnata mediante apposito verbale di consegna sottoscritto dal competente rappresentante dell'A.S.M. e dal legale rappresentante del gestore. Al verbale sarà allegato analitico inventario, descrittivo dello stato dell'immobile, degli impianti fissi, delle attrezzature e degli arredi e di quant'altro presente.

Alla scadenza del contratto il gestore sarà tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi, le attrezzature e gli arredi e quant'altro, ricevuto in dotazione, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità. Sarà a carico del gestore la sostituzione del materiale mancante o danneggiato consegnatogli dall'A.S.M.. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale di riconsegna. Trascorso inutilmente tale termine, l'A.S.M. avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Saranno a carico del gestore i seguenti oneri:

- pagamento delle utenze di acqua, gas, riscaldamento, luce e telefono;
- manutenzione ordinaria di tutti gli arredi, attrezzature, opere edili ecc. inclusi gli impianti di acqua, gas, luce ed allarme. Tutta l'attività di manutenzione a carico del gestore dovrà essere svolta secondo lo specifico programma di interventi presentato in sede di gara ed accettato dall'A.S.M.;
- pulizia dei locali, arredi, servizi igienici, suppellettili e materiale vario;
- manutenzione ordinaria delle pertinenze dell'immobile;
- spese di assicurazione contro danni a terzi secondo quanto dettagliatamente previsto all'Art. A 4;
- presidio, custodia e coordinamento complessivo della struttura
- ogni adempimento relativo alla sicurezza contro gli incendi (con particolare riferimento alle disposizioni fissate dal Decreto del Ministero degli Interni del 10/03/98 e ss.mm.).
- ogni ulteriore strumentazione (risorse strumentali e materiali) necessaria per l'ottimale espletamento della gestione come da progetto presentato in sede di gara

Il gestore, in relazione a quanto riscontrato durante la sua attività di controllo e manutenzione dello stato degli immobili e attrezzature ha l'obbligo di informare l'A.S.M. in merito ad ogni esigenza rilevata ed a tutte quelle situazioni che dovranno essere necessariamente valutate dagli uffici dell'A.S.M. competenti, fatta eccezione per l'ordinaria manutenzione.



Azienda Speciale Multiservizi - V.le Buridani n. 56 - 10078 Venaria Reale (TO)  
Capitolato Speciale d'oneri per l'affidamento in concessione dei servizi per la gestione della struttura denominata "Teatro della Concordia"

Il gestore non può apportare modifiche agli impianti e alla struttura edilizia senza prima avere acquisito la preventiva autorizzazione scritta dell'A.S.M..

L'immobile e tutto quanto elencato nell'inventario analitico, allegato al verbale di consegna, rimarranno di esclusiva proprietà dell'A.S.M. e non saranno pertanto assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico del gestore.

Il gestore potrà disporre delle seguenti fonti di finanziamento riferibili all'uso del descritto immobile e relative pertinenze, strutture ed arredi:

a) incassi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso e dalla fornitura di servizi accessori, determinati dall'A.S.M. su proposta del gestore;

b) contributi pubblici e/o privati;

c) quote di utilizzo temporaneo del Teatro da parte di soggetti pubblici e/o privati per concerti, intrattenimenti artistici, laboratori, corsi di formazione, convegni, presentazioni e altre manifestazioni di natura culturale, ricreativa, anche con risvolti commerciali, purché consentite dalle vigenti disposizioni di legge e con esclusione delle sole attività che potrebbero comportare danni alle strutture e alle attrezzature dell'immobile stesso. Si segnala che le entrate storiche da affitto del Teatro si attestano sui 100.000/130.000 euro all'anno.

#### Art. A 7 - NORME SULLA SICUREZZA

Il gestore ha l'obbligo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, attenendosi a quanto previsto dalla normativa in materia di "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). Ai fini del presente contratto il datore di lavoro è individuato nel legale rappresentante dell'impresa gestore.

Il gestore deve predisporre il documento di valutazione dei rischi per le attività da svolgere, secondo le indicazioni dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008.

Il gestore dovrà quindi provvedere alla totalità degli adempimenti connessi al Documento Unico sulla Sicurezza/valutazione dei rischi (analisi del rischio, valutazione del rischio, programmazione interventi, misure da adottare e tutti gli adempimenti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro derivanti da enti di vigilanza e da normative, quali estintori, segnaletica per le vie di fuga ed ogni altro adempimento necessario). Gli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono in capo al gestore.

Il gestore dovrà svolgere il ruolo di coordinatore generale dell'intero complesso per tutti gli aspetti della sicurezza.

Il gestore deve altresì garantire la "gestione delle emergenze" ai sensi degli artt. da 43 a 46 del D.Lgs. n. 81/2008, predisponendo apposito "Piano di emergenza". Dovranno essere designati gli addetti al primo soccorso e antincendio, che devono essere presenti in numero adeguato durante lo svolgimento del servizio.

Tra questi sarà nominato un responsabile della sicurezza. I nominativi degli addetti e del responsabile, con attestazione dell'avvenuta formazione, devono essere forniti all'A.S.M., prima della stipulazione del contratto.

Nel corso della gestione, per garantire un elevato standard di sicurezza, il gestore deve reperire ogni informazione preventiva atta a mettere in atto e prevedere tutte le precauzioni e i presidi necessari a diminuire situazioni di pericolo.

#### Art. A 8 - ASPETTO ECONOMICO DELLA GESTIONE E VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE.

Il valore presunto della concessione, per la durata della gestione, risulta pari a € 150.000,00 (IVA esclusa), fissato tenendo conto sia dei costi fissi della struttura che del relativo valore di mercato.



Azienda Speciale Multiservizi - V.le Buridani n. 56 - 10078 Venaria Reale (TO)  
Capitolato Speciale d'oneri per l'affidamento in concessione dei servizi per la gestione della struttura denominata "Teatro della Concordia"

#### Art. A 9 - MODALITA' E CONDIZIONI DI PAGAMENTO UTENZE

Il concessionario provvederà a pagare tutte le utenze a suo carico.

#### Art. A 10 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico del gestore senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'A.S.M. . Tali oneri sono: marche da bollo per la stesura del contratto, diritti di segreteria e spese di registrazione a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

#### Art A. 11 - GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, il gestore sarà obbligato a costituire una garanzia fidejussoria secondo l'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, pari al 10% del valore presunto della concessione, salva la riduzione del 50% secondo il combinato disposto degli artt. 75, comma 7 e 113, comma 1 del medesimo D.Lgs.

In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fidejussione assicurativa, l'impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'A.S.M., senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
- b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c..
- c) che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'A.S.M. garantita;
- d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 c.c.

La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dal gestore, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali.

Fermo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, il gestore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'A.S.M.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione, da parte dell'A.S.M., della cauzione provvisoria. L'appalto sarà di conseguenza aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.

#### Art A 12 - CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO. SUB- CONCESSIONE.

A pena di nullità, è vietato al gestore cedere il contratto di cui al presente capitolato, salvo quanto previsto dall'art. 51 per le vicende soggettive del candidato, dell'offerente e dell'aggiudicatario e dall'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 per le vicende soggettive dell'esecutore.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 117 del D.Lgs. 163/2006.

E' vietata la sub-concessione. E' consentito il sub-appalto, solamente, delle seguenti prestazioni specialistiche o accessorie, previa autorizzazione scritta rilasciata dall'A.S.M.:

- manutenzione ordinaria della struttura gestita;
- manutenzione degli arredi;
- servizio di pulizie.

Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, al quale espressamente si rinvia, è considerato subappalto qualsiasi contratto di importo superiore ai limiti stabiliti al comma 11 dello stesso.





Azienda Speciale Multiservizi - V.le Buridani n. 56 - 10078 Venaria Reale (TO)  
Capitolato Speciale d'oneri per l'affidamento in concessione dei servizi per la gestione della struttura denominata "Teatro della Concordia"

#### Art. A 13 - VALIDITA' DELL'OFFERTA. EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione della concessione non s'intende obbligatoria e quindi efficace per l'A.S.M. sinché non siano intervenuti l'esecutività degli atti amministrativi e siano stati espletati gli accertamenti e le verifiche previsti dalle leggi vigenti.

L'offerta vincola, invece, immediatamente l'impresa aggiudicataria per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell'offerta stessa ed è irrevocabile per il medesimo periodo secondo il disposto dell'art. 11, commi 7 e 9 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell' art. 11, comma 12, del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii., l'A.S.M. avrà la facoltà di ordinare, in casi di urgenza, l'esecuzione anticipata del contratto, in tutto o in parte, all'Impresa aggiudicataria, che dovrà dare immediato corso alla stessa, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione. Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. L'esecuzione di urgenza di cui al presente comma non è consentita durante detto termine dilatorio, previsto dall'art. 11, comma 10 del D. Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma 10-ter del medesimo art. 11.

#### Art. A 14 - FACOLTA' DI VARIAZIONE O MIGLIORAMENTO

E' facoltà delle parti modificare consensualmente la concessione presente per esigenze dell'A.S.M., ovvero su proposta del gestore, durante la vigenza del contratto.

#### Art. A 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati inerenti i soggetti fruitori del servizio oggetto del presente capitolato sono individuati come "dati personali", ai sensi del D.Lgs.196 del 30.06.2003 e ss.mm. e ii. e sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela definita dallo stesso decreto.

Gli eventuali dati comunicati dall'A.S.M. al gestore o da questo direttamente acquisiti per conto dell'A.S.M. non potranno essere riprodotti ad uso del gestore stesso né resi noti in alcuna forma o modalità e dovranno essere restituiti o conferiti all'A.S.M. stessa contestualmente alla presentazione della rendicontazione dell'attività svolta.

E' fatto assoluto divieto al gestore di comunicare i dati personali e sensibili gestiti in relazione al servizio ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni, ecc.).

Qualora i dati personali, anche sensibili, inerenti i soggetti utenti del servizio, siano conferiti direttamente dagli stessi al gestore, questo si impegna a:

1. soddisfare gli adempimenti previsti dagli artt.13, 23, 24, 17 e 20 del D.Lgs.196 /2003;
2. trasferire tempestivamente all'A.S.M., con le dovute cautele relative alle misure di sicurezza, la banca -dati nella quale sono state archiviate tutte le informazioni acquisite.

Il gestore si impegna a rendere noto entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto, il Titolare ed il Responsabile dei trattamenti dei dati in relazione alla propria attività ed alla propria struttura organizzativa e l'eventuale Responsabile per il trattamento dei dati inerenti lo sviluppo del contratto.

#### Art. A 16- VERIFICHE E CONTROLLI

L'A.S.M. potrà effettuare, in qualsiasi momento, anche a seguito di segnalazione da parte di utenti o di terzi, controlli nel Teatro in cui si svolgono i servizi al fine di valutare l'andamento della gestione,



Azienda Speciale Multiservizi - V.le Buridani n. 56 - 10078 Venaria Reale (TO)  
Capitolato Speciale d'oneri per l'affidamento in concessione dei servizi per la gestione della struttura denominata "Teatro della Concordia"

verificando il buon funzionamento del servizio, la qualità delle prestazioni fornite e il livello di soddisfazione degli utenti.

E' facoltà dell'A.S.M. ispezionare e controllare inoltre lo stato degli arredi e delle attrezzature in ogni momento.

Il controllo avverrà attraverso funzionari e personale dell'A.S.M. con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenuti più idonei, con modalità tali da non creare disservizi, alla presenza del Responsabile del servizio individuato dal gestore, il cui nominativo dovrà essere comunicato prima dell'avvio del servizio. Il Responsabile o un suo delegato dovranno pertanto essere sempre reperibili e presentarsi tempestivamente al momento dei controlli.

L'A.S.M. potrà altresì avvalersi di personale specializzato per la verifica di aspetti tecnicamente complessi nello svolgimento dei servizi.

Al termine dei controlli verrà compilato un verbale relativo alle rilevazioni avvenute durante la visita che potrà eventualmente contenere le osservazioni del Responsabile incaricato dal concessionario. Copia di tale verbale sarà consegnata al Responsabile del servizio.

L'A.S.M. avrà diritto di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale impegnato nel servizio che non offra garanzia di capacità, contegno corretto, comunque, non risulti idoneo a perseguire le finalità del servizio. La sostituzione dovrà avvenire entro 5 giorni dalla richiesta o immediatamente, qualora l'A.S.M. ne motivi l'urgenza.

Il gestore sarà tenuto a fornire dati, reports e ogni altra informazione richiesta per l'esercizio della predetta attività di controllo. Sarà tenuto a redigere annualmente e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'andamento del servizio da consegnare all'A.S.M., per consentire il monitoraggio della gestione.

Per verificare l'andamento del servizio, per concordare azioni necessarie o per contestare infrazioni, l'A.S.M. potrà convocare i responsabili del gestore presso la sede del servizio comunale competente.

#### Art. A 17 - INADEMPIMENTI E PENALI

In ogni caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, l'A.S.M. invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni.

Il gestore dovrà comunicare le proprie deduzioni all'A.S.M. nel termine massimo di otto giorni di calendario dal ricevimento della contestazione e conformarsi alle condizioni contrattuali entro il termine indicato dall'A.S.M.

Fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno e quanto disposto nel presente capitolato in materia di risoluzione, di cui all'art. A 18, nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, l'A.S.M. si riserva l'applicazione delle seguenti penali:

- 1) per mancato rispetto degli standard organizzativi e gestionali previsti dalla normativa regionale e comunale, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento: la sanzione potrà arrivare fino a Euro 500,00 per ogni contestazione, in relazione alla gravità dell'inadempimento;
- 2) per negligenza constatata del gestore in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per gli utenti accolti nei servizi e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento: la sanzione potrà arrivare fino a Euro 3.000,00 per ogni contestazione, in relazione alla gravità dell'inadempimento;
- 3) per altri disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili al gestore e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento: la sanzione prevista potrà arrivare fino a Euro 3.000,00 per ogni disservizio, in relazione alla gravità dell'inadempimento;
- 4) per comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: da Euro 100,00 ad Euro 1.000,00 per ogni singolo





episodio, in base alla gravità dello stesso e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Qualora il comportamento scorretto perduri o sia rilevato per più di due volte, si dovrà procedere alla sostituzione del personale interessato;

5) per violazione contrattuale, e/o per mancato rispetto delle disposizioni del presente capitolato e/o per mancato rispetto di norme di qualsiasi altro genere attinenti i servizi oggetto di concessione: la sanzione prevista potrà arrivare fino a Euro 3.000,00 per ogni contestazione, in relazione alla gravità dell'inadempimento.

L'applicazione delle penali avverrà a seguito di contestazione per iscritto dell'addebito, secondo la procedura sopra descritta, e, in caso di inadempimento accertato, l'applicazione avverrà mediante decurtazione sulla cauzione definitiva prestata dal gestore. L'A.S.M. emetterà nota formale di addebito per l'importo delle penali applicate.

#### Art. A 18 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

In caso di inosservanze gravi da parte del gestore degli obblighi e delle condizioni stabiliti nel presente capitolato, l'A.S.M. inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando un termine essenziale, non superiore a dieci giorni. Tale termine decorrerà dalla data del ricevimento della diffida. Resta inteso che la diffida potrà essere consegnata anche a mano.

Il contratto potrà essere risolto per inadempimento nei casi previsti dall'art. 1453 del Codice Civile.

Nei seguenti casi l'A.S.M. si riserva la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 codice civile:

- dopo tre contestazioni di inadempienza contrattuale, che risultino fondate oppure a seguito di un'infrazione particolarmente grave;
- danni agli utenti dei servizi dovuti a comportamenti negligenti, dolosi o colposi da parte del personale del gestore;
- mancata sostituzione del personale a seguito di accertamento di comportamento scorretto o sconveniente;
- violazione dell'obbligo di permettere all'A.S.M. di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
- accertamenti da parte degli operatori incaricati di vigilare sul servizio, relativi a gravi mancanze rispetto alla relazione con gli utenti, dopo accertamento e verifica col gestore del servizio;
- inadeguata o carente capacità da parte del gestore del servizio di intervenire tempestivamente nelle situazioni segnalate, dopo accertamento e verifica;
- gravi danni a impianti e/o beni, attrezzature di proprietà dell'A.S.M, dovuti a comportamenti dolosi o colposi del gestore;
- inosservanza del divieto di sub-concessione secondo quanto stabilito all'Art. A 12;
- situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico del concessionario;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell'A.S.M.;
- frode o evasione fiscale del gestore;
- grave danno causato all'immagine dell'A.S.M.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra, l'A.S.M. avrà facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre al recupero del canone stabilito in sede di gara e alle eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato.

Le inadempienze contrattuali dovranno essere contestate per iscritto secondo quanto previsto al precedente Art. A 17.

Qualora L'A.S.M. intenda recedere dal contratto, con motivazione espressa, dovrà darne comunicazione al gestore del servizio fornendo adeguate motivazioni e previo congruo preavviso.



Azienda Speciale Multiservizi - V.le Buridani n. 56 - 10078 Venaria Reale (TO)  
Capitolato Speciale d'oneri per l'affidamento in concessione dei servizi per la gestione della struttura denominata "Teatro della Concordia"

**Art. A 19. FALLIMENTO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CON GRAVE INADEMPIMENTO DELL'ESECUTORE - PROGRESSIVO INTERPELLO.**

L'A.S.M., ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006, si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento da parte dell'impresa aggiudicataria, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.

**Art. A 20 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, IN CASO DI AGGIUDICAZIONE.**

Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. ed ii., il concessionario assume sotto la propria personale responsabilità, pena nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta Legge.

In tutti i casi in cui le transazioni non vengano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., il contratto sarà ritenuto espressamente risolto, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010. Nel caso in cui l'Ente abbia notizia dell'inadempimento del concessionario agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge sopra citata, procederà all'immediata risoluzione del rapporto, informandone, contestualmente, la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente. Sarà parimenti onere della concessionaria di dare immediata comunicazione all'A.S.M. e alla Prefettura territoriale del Governo della provincia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatori e subcontraenti, se presenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

A tale scopo, il concessionario comunica i seguenti dati bancari: COD. IBAN, N. DI C/C, ISTITUTO DI CREDITO E FILIALE sulla quale si opera, LA PERSONA DELEGATA ad operare sul detto C/C ed il numero di CODICE FISCALE.

**Art. A 21 - DOMICILIO LEGALE**

A tutti gli effetti del contratto, il gestore elegge domicilio legale presso la propria sede stabile e strutturata, indicata in sede di gara. Il gestore garantisce che le comunicazioni e quant'altro, fatte pervenire dall'A.S.M. alla suddetta sede, saranno tempestivamente ritirate e visionate. In caso di mancato ritiro delle raccomandate A.R., esse si intenderanno ricevute e produrranno i relativi effetti dopo 2 (due) giorni dalla data di avviso di giacenza Poste.

**Art. A 22 - FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro di Torino.

**Art. A 23 - DOCUMENTI DI CONTRATTO**

Faranno parte del contratto di concessione il presente capitolato speciale d'oneri ed i seguenti documenti presentati dal gestore in sede di gara:

- documento relativo al personale dedicato alla gestione - progetto organizzativo
- programma relativo agli interventi di manutenzione ordinaria su immobili ed arredi, impianti e strumentazioni.

**Art. A 24 - REFERENTI DELL'A.S.M.**



Azienda Speciale Multiservizi - V.le Buridani n. 56 - 10078 Venaria Reale (TO)  
Capitolato Speciale d'oneri per l'affidamento in concessione dei servizi per la gestione della struttura  
denominata "Teatro della Concordia"

L'A.S.M. individua il direttore generale Corrado dott. Mario quale referente per il gestore per lo svolgimento delle attività descritte nel presente capitolato.

Venaria Reale li 30/04/2013

Il Responsabile del procedimento  
f.to Vallabini Dott.ssa Laura

Allegato:  
Allegato 2A) personale addetto al teatro



Azienda Speciale Multiservizi - V.le Buridani n. 56 - 10078 Venaria Reale (TO)  
Capitolato Speciale d'oneri per l'affidamento in concessione dei servizi per la gestione della struttura denominata "Teatro della Concordia"

Allegato 2A) al Capitolato Speciale di Oneri

PERSONALE ADDETTO AL TEATRO	COSTO ANNO 2012
Responsabile logistica e programmazione artistica	€ 45.137,00
Capo Tecnico Teatro. Responsabile per la manutenzione teatro. R.L.S.	€ 44.078,00
Addetto al bar - gestione catering - supporto alla biglietteria	€ 38.438,00
Addetta biglietteria, segreteria generale e protocollo	€ 25.948,00
Tecnico Teatro a chiamata (per n.ore 598,50 lavorate)	€ 10.356,00
Tecnico Teatro a chiamata (per n.ore 1.056,50 lavorate)	€ 17.993,00